



Comune di Caldogno

Provincia di Vicenza

DECRETO N. 24 DEL 24/06/2016

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI CALDOGNO.

IL SINDACO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.";

VISTO, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;

EVIDENZIATO che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

"a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.";



Comune di Caldogno

Provincia di Vicenza

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 21 del 23.04.2013, con cui l'allora Sindaco del Comune di Caldogno individuava il Segretario Generale, in atto il dott. Michelangelo Pellè, quale responsabile della prevenzione della corruzione;

PRECISATO che dal 6 giugno 2016, a seguito delle Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016, il Sindaco del Comune di Caldogno è il sottoscritto;

RITENUTO necessario procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Segretario Generale;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DECRETA

- 1) di individuare, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1 comma 8 della legge 6/11/2012 n. 190, il Segretario Generale, in atto il dott. Michelangelo Pellè, quale responsabile della prevenzione della corruzione;
- 2) di stabilire che al sunnominato Dirigente spetta il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012;
- 3) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Caldogno con l'indicazione del responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell'indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possano richiedere informazioni e chiarimenti;
- 4) di dare comunicazione della nomina di cui al presente atto alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);
- 5) la durata del presente Decreto non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco.

IL SINDACO
FERRONATO NICOLA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)